

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 147-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VIGLIANESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1968

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1968

Acettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 adottati a Londra il 30 novembre 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in questione mira a rendere esecutivi alcuni emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del giugno 1960, emendamenti adottati nell'assemblea dell'Organizzazione internazionale consultiva marittima del novembre 1966.

Il problema della sicurezza della vita umana in mare è sempre stato uno dei temi principali dell'Organizzazione che, in vari stadi, ha apportato svariate modifiche alle norme della Convenzione internazionale, modifiche rese necessarie, anche, e soprattutto, per lo sviluppo tecnologico in campo marittimo.

Gli emendamenti che con il presente disegno di legge il Parlamento italiano dovrà ratificare e rendere esecutivi, si riferiscono al Capitolo II della Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, e, precisamente, alla protezione anti-incendio con particolare riguardo per le navi passeggeri.

Per tracciare una breve linea che chiarifichi la situazione attualmente esistente nel campo della sicurezza anti-incendio, e, quindi, poter più chiaramente comprendere le finalità del disegno di legge in questione, posso affermare che il problema riguarda, almeno per quanto attiene alle nostre compagnie di navigazione, quasi esclusivamente il personale addetto alla protezione anti-incendio.

Uno degli emendamenti alla Convenzione del 1960 (precisamente quello all'articolo 87) evidenziando la necessità di un maggiore addestramento del personale prefisso a tale funzione, allarga le condizioni dell'uso delle

strutture anti-incendio a tutto l'equipaggio previo periodo di studio delle stesse. Ciò rappresenta un punto nettamente positivo.

In Italia, infatti, benchè tutte le navi passeggeri presentino sistemi anti-incendio efficienti ed efficaci e, quindi, le modificazioni previste da alcuni altri emendamenti riguarderebbero soltanto ammodernamenti eventuali di parti già in uso, proprio il problema del personale anti-incendio è quello maggiormente sentito. Il più delle volte l'enorme lavoro che richiede una nave passeggeri distoglie tale personale dalla sua stretta funzione per essere destinato ad altra attività, con evidente nocimento del controllo e della possibile immediata efficienza delle loro caratteristiche prestazioni.

Il resto degli emendamenti investe sia le strutture degli apparati anti-incendio, come maggiori precauzioni che dovranno essere adottate tanto sulle navi già in funzione che su quelle in fase di allestimento.

In sostanza gli emendamenti da ratificare (peraltro già approvati anche dall'Italia durante l'Assemblea del 1966) si integrano e si aggiungono ad altri già in precedenza apportati alle Convenzioni del 1948 e del 1929; migliorano senza alcun dubbio la normativa dell'ultima Convenzione internazionale del 1960; completano l'intero quadro di norme e lo adeguano alle esigenze dei tempi moderni e dello sviluppo tecnologico in campo marittimo.

Per le ragioni anzidette si chiede che il Senato voglia confortare con il suo assenso l'approvazione del presente disegno di legge.

VIGLIANESI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo IX della Convenzione.